

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.64 04 del maggio 2016

OGGETTO: *procedura aperta per l'affidamento quinquennale vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso le sedi delle AA.SS. della Regione Campania.- Revoca procedura di gara.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola C1;
- che la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la Regione Campania, con delibera n. 460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";



- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania - [così come modificato dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, poi sostituito dall'art. 1, comma 229, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, lettera e), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2012, n. 41, e dall'art. 1, comma 28, L.R. 7 agosto 2014, n. 16] - la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE - Codice degli Appalti) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che : "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

2

CONSIDERATO

- che con Determinazione n.73 del 12 maggio 2015 Soresa ha indetto una procedura aperta, ai sensi del dell'art. 55, comma 5, del D.L.gs n. 163/2006, suddivisa in n. 7 lotti, per l'affidamento quinquennale dei servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso le sedi delle AA.SS. della Regione Campania con aggiudicazione ai sensi dell'art. 83 c. 1 del D.L.gs 163/2006 ed a fronte di un massimale complessivo pari ad € 222.405.000,00 oltre iva e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con il predetto provvedimento sono stati approvati i relativi atti di gara;

- che il monte ore annuo del servizio di vigilanza armata e di custodia e portierato per ciascun lotto è stato definito sulla base dei fabbisogni trasmessi dalle singole Aziende Sanitarie, secondo le previsioni di legge, tra i quali - nell'ambito del lotto n. 2, destinato anche alla ASL Napoli 2 Nord - quelli dell'Azienda Sanitaria Napoli 3 Sud, acquisiti da Soresa con nota prot. n. 0034913 del 18/03/2015, con una previsione di un monte ore annuo per tale Azienda di 135.200 per vigilanza armata e 143.900 per custodia e portierato;

- con riguardo a tale Azienda, Soresa ha appreso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 153 del 18/03/2016, l'ASL NA3 Sud, ha evidenziato, tra l'altro, che la procedura ristretta precedentemente bandita, era fondata su un numero di ore messe a gara, sia per la vigilanza armata che per la sorveglianza non armata, totalmente non rispondente, poiché nettamente inferiori, a quelle necessarie alle reali esigenze nei vari presidi ed uffici presenti sul territorio aziendale;

- che in particolare, dalla lettura del citato atto deliberativo, emerge testualmente che *"il proponente, a rettifica dell'errata quantificazione del fabbisogno, già in data 7/12/2015, con nota n. 114128, custodita agli atti, ha trasmesso alla Direzione aziendale un report contenente **il reale fabbisogno**, in numero di ore, diviso tra vigilanza armata e sorveglianza non armata, al fine di contribuire ad una analisi puntuale dei dati assemblati, in previsione pure del fabbisogno effettivo, da trasmettere alla Soresa che al momento ha acquisito da parte di questa Azienda **dati errati da utilizzare a fondamento della espletanda gara centralizzata per l'affidamento dei servizi di cui sopra**";*

- che risulta, pertanto, dalla documentazione allegata alla citata determina un monte ore per vigilanza armata pari a 167.770 e per vigilanza non armata pari a **257.717** ore (per la gara Soresa era stato indicato, come detto, dall'Azienda un fabbisogno annuo di 135.200 ore per vigilanza armata e di appena **143.900 ore** per vigilanza non armata);

- che la riferita circostanza, per la quale in prospettiva l'esito della procedura con riguardo al lotto n. 2 è destinato a non corrispondere agli effettivi fabbisogni della ASL NA3, rende inopportuna la prosecuzione dell'intera gara, risultando incongruo, nel caso di specie, per i motivi di seguito illustrati, il ritiro del solo lotto, allo stato in ogni caso non aggiudicabile alla luce della riferita sopravvenienza;

3

RILEVATO

- che sebbene la gara sia stata suddivisa in n° 7 lotti consentendo agli operatori economici di presentare offerta per tutti i lotti, nel disciplinare di gara, al fine di scongiurare, all'esito della competizione, il rischio di una situazione di monopolio/oligopolio, è stato inserito il limite di aggiudicazione di un massimo di due lotti in favore di un medesimo operatore economico;

- che il ritiro del solo lotto n. 2, che tra l'altro è destinato a coprire i fabbisogni sia della ASL Napoli 3 Sud che della ASL Napoli 2 Nord, modificherebbe lo scenario di cui i concorrenti avevano avuto contezza al momento della presentazione delle offerte ed, inoltre, influirebbe, sul vincolo di aggiudicazione apposto dalla centrale di committenza regionale, sul quale, ragionevolmente, gli operatori economici hanno calibrato le rispettive offerte e modulato le modalità di partecipazione alla competizione;

- che tale prospettazione si tradurrebbe in una lesione delle effettive dinamiche concorrenziali e nella mancanza di gestione unitaria della procedura, seppur divisa in numero 7 lotti per un valore complessivo di 220mln circa, nella quale era stata prevista, al fine di assicurare la massima concorrenza, la possibilità di partecipazione per tutti i lotti con il solo limite di aggiudicazione di massimo numero 2 lotti per il medesimo operatore economico;

PRESO ATTO

- altresì, delle linee guida pubblicate sul proprio sito istituzionale dall'ANAC in data 22 luglio 2015, all'esito della fase di consultazione pubblica del documento preliminare e di esame delle osservazioni trasmesse dalle amministrazioni interessate, con le quali è stato evidenziato che la commistione tra il servizio di vigilanza armata e quello di custodia e portierato, così come previsto nella gara centralizzata bandita da Soresa prima della pubblicazione delle citate Linee guida, non risulta conforme al dettato normativo che regola lo svolgimento dei predetti servizi in ragione della disomogeneità delle prestazioni di cui gli stessi si compongono, e, pertanto, sono state richiamate le stazioni appaltanti ad una attenta e scrupolosa applicazione di tali disposizioni;

VISTA

- la delibera del Consiglio di Amministrazione della Soresa del 26 aprile 2016, con la quale è stato disposto l'annullamento della procedura di gara di che trattasi;

RITENUTO

- opportuno, al fine di assicurare che l'affidamento dei servizi avvenga in condizioni di effettiva concorrenza, massima partecipazione, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza, revocare la procedura di gara;

VISTO

- l'art. 21 *quinquies* della Legge 07-08-1990 n. 241.

Tanto premesso, per i motivi di cui innanzi, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 05 agosto 2015,

DETERMINA

- di revocare la procedura di gara indetta con Determinazione n. 73 del 12 maggio 2015, per l'affidamento quinquennale dei servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso le sedi delle AA.SS. della Regione Campania;
- di notificare il presente provvedimento agli operatori economici interessati.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



Il Direttore Generale
Ing. Renato Di Donna

